

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 62 DEL 07/10/2025

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "STREET FOOD TRUCK FESTIVAL-MEDICIBO" - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BOTTIGLIE, BICCHIERI O CONTENITORI DI VETRO E DIVIETO DI ACCESSO ALL'AREA CON QUALSIASI CONTENITORE DI VETRO – 17 18 E 19 OTTOBRE 2025.

PREMESSO che l'Amministrazione comunale, d'intesa con Iscom Group s.r.l., ha in programma lo svolgimento della manifestazione "Street Food Truck Festival-Medicibo" in Via Libertà, Via Fornasini, Piazza G. Garibaldi e Piazza A. Costa dal 17 al 19 ottobre 2025 con i seguenti orari di apertura al pubblico: venerdì dalle ore 18.00 alle ore 24.00 - sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 24.00;

CONSIDERATO che in occasione di tale tipo di manifestazione è ipotizzabile la presenza di numerosi avventori richiamati proprio dall'evento sopra descritto;

CONSIDERATO altresì che la manifestazione in questione consiste in "un tour itinerante dedicato al cibo di strada" che propone la vendita di prodotti alimentari tipici delle diverse regioni italiane con possibilità di consumo sul posto, e, per questo motivo, le imprese partecipanti sono autorizzate alla vendita di prodotti tipici alimentari comprese le bevande;

CONSIDERATO che la vendita di bevande nei contenitori in vetro può far registrare episodi di uso improprio dei contenitori stessi nonché dispersione - nelle aree interessate dalle manifestazioni e nelle aree adiacenti - di un elevato numero di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura possono costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO di dover evitare che anche chi parteciperà alle manifestazioni possa giungere sui luoghi di svolgimento delle stesse già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni idonee a salvaguardia dell'ordine, sicurezza e incolumità pubblica;

RITENUTO opportuno che anche nei pubblici esercizi collocati nell'area dell'evento, le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro debbano essere consumate all'interno dei locali o comunque nelle aree pertinenziali adibite al consumo di alimenti e bevande;

RITENUTO in ogni caso necessario, nell'adozione di misure di contenimento, considerare la necessità di temperare l'interesse pubblico della fruizione di spazi pubblici e del decoro con il diritto all'esercizio della libertà di iniziativa economica di diverse imprese;

VISTI:

Comune di Medicina - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - urp@comune.medicina.bo.it

www.comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374

- la Legge 21 Novembre 1981, n. 689;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, in riferimento alla legge 125/2008;
- la Legge 29 luglio 2010, n. 120;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

FERMO RESTANDO quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

FATTO SALVO quanto disposto dal vigente Codice Penale e dalle altre norme in materia di somministrazione e consumo di bevande alcoliche;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- l'art. 50, comma 7 bis, del D. lgs 267/2000 smi;

ORDINA

1. a **CHIUNQUE**, in qualsiasi forma, svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in recipienti di vetro, di non vendere per asporto bevande contenute in bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro dalle ore 18.00 alle ore 24.00, nelle giornate della manifestazione denominata "Street Food Truck Festival-Medicibo" – ed. 2025" che si svolgerà in Via Libertà, Via Fornasini, Piazza G. Garibaldi e Piazza A. Costa dal 17 al 19 ottobre 2025;

2. agli **AVVENTORI** di non entrare nell'area dell'evento, come sopra individuata, con qualsiasi contenitore di vetro (bottiglie, bicchieri ecc.);

3. ai **TITOLARI/GESTORI** di esercizi commerciali, pubblici esercizi, commercio ambulante, attività artigianali e similari, di provvedere alla rimozione di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevande e alimenti derivanti dalla loro attività, in modo che l'area in dotazione e, comunque, lo spazio antistante risultino perfettamente puliti;

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine.

DISPONE

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 smi.

INFORMA

Che la presente ordinanza ha efficacia dal giorno 17 ottobre 2025 al giorno 19 ottobre 2025, verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e verrà trasmessa:

- Al Prefetto di Bologna;
- Al Questore di Bologna;
- Ai Carabinieri di Medicina;
- Al Servizio di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della regione Emilia-Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Lì, 07/10/2025

Sindaco
Matteo Montanari
(atto sottoscritto digitalmente)